

Le sentenze

[consiglio di Stato] IV Sez. - 1 ottobre 2004 n. 6404 1. Procedimento disciplinare ; Valutazione fatti e prove ; Sindacabilità ; Limiti.2. Provvedimento disciplinare ; Motivazione ; Sindacabilità ; Limite. 1. ; Non è consentito al giudice amministrativo, in sede di legittimità, qualificare giuridicamente e valutare autonomamente il fatto imputato al pubblico dipendente e sanzionato disciplinarmente dall'Amministrazione di appartenenza, giacché la valutazione della punibilità del comportamento rientra nella valutazione discrezionale di quest'ultima e non può essere sindacata se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti. (Nella specie, si trattava dell'irrogazione della destituzione a carico di un agente della Polizia di Stato che, comandato in servizio di vigilanza stradale con altri pari qualifica, abbandonava arbitrariamente l'itinerario assegnatogli, recandosi in altra località, ove si intratteneva all'interno di un locale per consumare bevande alcoliche, lasciando incustodita l'autovettura di servizio e l'arma lunga in dotazione e successivamente, contravvenendo ancora all'ordine di servizio, raggiungeva altra località dove, senza giustificato motivo, esplose colpi d'arma da fuoco, con la propria arma d'ordinanza.2. ; Il sindacato del giudice amministrativo sulla misura della sanzione disciplinare inflitta dall'Amministrazione ad un proprio dipendente deve intendersi limitato ai soli casi in cui sussista una evidente abnorme sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la misura medesima, dovendosi sollecitare le Amministrazioni ad irrogare la sanzione espulsiva, senza alcuna preoccupazione di carattere umanitario, allorché sia comminata dalla legge in relazione ad una casistica precisa. IV Sez. - 22 ottobre 2004 n. 6958 Polizia di Stato - Trattamento economico - Indennità ex art. 12 Dpr n. 147 - del 1990 ; Agenti in servizi esterni di controllo ;

[Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati](#)

01/02/2005